

Ecotassa: Entrate, ecco come si pagherà e come avere il bonus

L'ecotassa, introdotta dalla legge di bilancio, dovrà essere versata entro la data di immatricolazione del mezzo: il suo importo sarà parametrato in base a 4 scaglioni di emissioni di CO₂, e l'acquirente dovrà pagare tramite F24. È uno dei chiarimenti su ecotassa e bonus per chi acquista veicoli elettrici e non inquinanti contenuti nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate approvata ieri, alla vigilia dell'introduzione della nuova imposta, dovuta sulle auto acquistate e immatricolate dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021. In particolare, l'Agenzia delle Entrate specifica anche sulle autovetture che possono beneficiare degli incentivi e individua i documenti che le imprese costruttrici o importatrici devono ricevere dal venditore e conservare ai fini della fruizione del credito d'imposta oltre a fornire indicazioni sulla cosiddetta "Ecotassa" sui veicoli inquinanti. È previsto un contributo da 1.500 euro a 6.000 euro per l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e immatricolazione in Italia dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo per il trasporto di persone fino a 8 posti oltre il conducente (categoria M1) nuovo di fabbrica con emissioni inquinanti di CO₂ inferiori a 70 g/km e prezzo da listino ufficiale della casa produttrice inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa). L'importo del contributo varia a seconda della presenza o meno della contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi

Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4. Il venditore riconosce il contributo all'acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente l'impresa costruttrice o importatrice dell'auto rimborsa l'importo al venditore e lo

recupera a sua volta sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione. La risoluzione chiarisce che il costruttore del veicolo e' il soggetto che detiene l'omologazione dell'auto e che ne rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformita'.

COLONNINE PER I VEICOLI ELETTRICI. E' prevista una nuova detrazione fiscale del 50%, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sostenute dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021. La risoluzione chiarisce che la detrazione dell'imposta sui redditi spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini. **BONUS MOTO.** Gli acquirenti che nel corso del 2019 comprano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3) e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle stesse categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (leasing finanziario) da almeno 12 mesi e' riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro.

red.cro.